

OGGETTO: Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.. Rettifica della graduatoria delle domande ammissibili, parzialmente ammissibili e dell'elenco delle domande non ammesse al sostegno e conseguente autorizzazione alla concessione dei contributi spettanti.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: *"65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"*;

Visto il D.P.C.M. del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna al Comune di Lavarone per l'annualità 2020 € 26.702,76, per l'annualità 2021 € 17.802,00 e per l'annualità 2022 € 17.802,00;

Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

Considerato che il Comune di Lavarone, per la gestione e l'assegnazione del Fondo di cui all'oggetto, doveva procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, nonché per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria, un tanto al fine di utilizzare i contributi del Fondo di cui al D.P.C.M 24 settembre 2020 per realizzare azioni in favore di piccole e micro-imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

Visto il "Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche, commerciali e artigianali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 24 settembre 2020", approvato con propria deliberazione n. 70 del 7 luglio 2021, specificamente rivolto ad imprese che svolgano attività economiche in ambito commerciale e

artigianale attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del comune, ovvero intraprendano nuove attività economiche relative ai medesimi settori nel territorio comunale, nonché siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

Atteso che il suddetto Bando, i cui aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*", reca ad oggetto sia l'erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione, sia iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di *marketing on-line* e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti;

Preso atto che nel medesimo Bando è prevista, all'art. 4, comma 1, l'ammissione a beneficio dei soggetti compresi nella graduatoria sino a utilizzare per intero il budget di spesa previsto dalla programmazione finanziaria e che, pertanto, saranno redatte due distinte graduatorie per le domande rispettivamente ammesse a contribuzione sul fondo statale e sui fondi propri di bilancio, nonché una terza graduatoria/elenco per le domande rimaste prive di copertura finanziaria e conseguentemente non ammesse al beneficio per tali ragioni;

Vista la propria deliberazione n. 113 del 17 novembre 2021, con la quale si sono approvate le seguenti graduatorie:

- graduatoria delle domande di sostegno ritenute ammissibili a contribuzione sul fondo statale;
- graduatoria delle domande di sostegno ritenute ammissibili a contribuzione con fondi propri;
- graduatoria/elenco delle domande ritenute non-ammissibili al sostegno per insufficienza di finanziamento;

Considerato che, nella medesima deliberazione, sulla base delle risultanze istruttorie e delle predette disponibilità finanziarie è stato determinato il finanziamento integrale di n. 10 domande e quello parziale di n. 1 domande di sostegno tra quelle ammesse al fondo statale, oltre al finanziamento integrale di n. 7 domande e quello parziale di n. 2 domande tra quelle ammesse ai fondi propri di bilancio, nonché è stata disposta la non ammissibilità per insufficienza di finanziamento per n. 5 ulteriori domande;

Presi in considerazione i chiarimenti forniti dal Dipartimento per le Politiche di Coesione in merito alle principali problematiche interpretative emerse in sede di prima applicazione del D.P.C.M. in parola, successivamente recepiti; nonché gli ulteriori chiarimenti recepiti dal G.A.L. Trentino Orientale, entità di raccordo per la realizzazione di queste misure, in merito alle modalità di calcolo dei singoli contributi per le domande comprendenti richieste di investimento (in particolare le modalità di calcolo dell'aliquota di aiuto pari all'80% delle spese ammesse per investimenti);

Rilevata la necessità, alla luce dei chiarimenti di cui al punto che precede, di rettificare le suddette graduatorie ai fini di una corretta applicazione delle sopraesposte norme in materia, determinando il finanziamento integrale di n. 11 domande e quello parziale di n. 1 domanda di sostegno tra quelle ammesse al fondo statale, oltre al finanziamento integrale di n. 7 domande e quello parziale di n. 2 domande tra quelle ammesse ai fondi propri di bilancio, nonché disponendo la non ammissibilità per insufficienza di finanziamento per n. 6 ulteriori domande, come da schema allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto del puntuale allontanamento del Sindaco Isacco Corradi e dell'assessore Luca Osele in occasione della trattazione delle domande prot. 4701 del 14.09.2021 e prot. 4809 del 16.09.2021;

Considerato altresì che, nella citata deliberazione, si dava mandato al RUP di individuare, per ciascun soggetto finanziato e prima di procedere con propri provvedimenti all'erogazione dell'aiuto *de quo*, di acquisire le specifiche visure ai fini del controllo del rispetto dei massimali "*de minimis*", di registrare il regime di aiuti relativo al bando in oggetto (CAR: 20725 e 20780), di individuare il codice identificativo "Codice Concessione RNA – COR" per ogni aiuto individuale ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 1152020, ed infine di trasmettere a RNA, entro venti giorni dalla data della registrazione, il numero e la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto;

Dato atto che, per ogni domanda ammissibile a finanziamento, sono stati acquisiti i codici CUP e COR ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 1152020, codici ai quali dovrà essere fatto riferimento da parte del soggetto beneficiario all'interno della domanda di liquidazione del contributo;

Ritenuto pertanto di procedere alla rettifica delle graduatorie precedentemente approvate con propria deliberazione n. 113 dd. 17.11.2021 e alla conseguente concessione dei contributi ai soggetti beneficiari, dietro comunicazione agli stessi del provvedimento inerente lo specifico contributo riconosciuto e le modalità necessarie per procedere alla relativa liquidazione;

Visti:

- il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*";
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- la Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- l'art. 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- l'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600;
- la L.P. del 30 novembre 1992, n. 23;

Preso atto dei pareri in ordine alle regolarità tecnico-amministrativa e contabile, propedeutici ai fini dell'adozione del presente provvedimento, espressi dal Segretario comunale in qualità di responsabile dei servizi, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali approvato con Legge regionale n. 2 del 2018;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

A voti unanimi, espressi a norma di legge,

DELIBERA

1. di rettificare le graduatorie precedentemente approvate con propria deliberazione n. 113 dd. 17.11.2021 per l'erogazione del Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i., secondo quanto riportato in allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere i contributi rispettivamente assegnati ai soggetti risultati beneficiari in base alle graduatorie rettificate al punto 1., dando mandato al RUP di procedere con propri

provvedimenti alla liquidazione dell'aiuto *de quo* a seguito della ricezione della domanda di liquidazione dai soggetti beneficiari, corredata della prevista documentazione;

3. di dare mandato al RUP di trasmettere a RNA, entro venti giorni dalla data della registrazione, il numero e la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto;
4. di dare atto che la spesa di € 46.700,00, derivante dall'applicazione del presente provvedimento, risulta già impegnata al cap. 1353 del corrente bilancio di previsione, in conto alla competenza dell'esercizio 2021 in forza della propria deliberazione n. 70 del 2021, citata in premessa;
5. di pubblicare il presente provvedimento nella specifica partizione di "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentire un celere prosieguo del procedimento di erogazione dei benefici in parola, e di comunicarla ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, commi 2 e 4, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1) Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale avverso tutte le altre deliberazioni non soggette a controllo di legittimità;
- 2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- 3) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034 e del D.lgs. 02.07.2010 n.104.

I ricorsi 2) e 3) sono alternativi.

=====